



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità piscina: ultime sentenze

Autore: Redazione | 04/07/2019



In questo articolo, troverai le ultime sentenze su: mancata manutenzione della piscina; annegamento in piscina; omicidio colposo; posizione di garanzia del direttore d'albergo; responsabilità del bagnino; responsabile dell'impianto dotato di piscina; condotta della vittima; gestione dei rischi di un'attività; misure necessarie per

impedire l'evento.

Responsabilità per mancata manutenzione di una piscina

In tema di prova della responsabilità per mancata **manutenzione di una piscina**, qualora la ditta addetta alla manutenzione sia intervenuta per eliminare i vizi denunciati, tale comportamento può valere quale riconoscimento implicito, per facta concludentia, del vizio pur in presenza di diniego dell'esistenza dei vizi (nella specie, peraltro, neanche negata essendo stato negato solo il nesso causale tra il vizio e la condotta tenuta dalla convenuta).

Tribunale Lucca, 20/11/2018, n.1729

Omicidio colposo e decesso per annegamento in piscina

In tema di **reati omissivi colposi**, la **posizione di garanzia** - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - opera purché l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, non estendendosi oltre la sua sfera di governo degli stessi.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità degli imputati per omicidio colposo in relazione al decesso di un giovane per annegamento in una piscina che, sebbene ubicata in adiacenza alla struttura ricreativa dagli stessi gestita, era separata ed autonoma nonché gestita da altri soggetti, e dunque non rientrante nella loro sfera di controllo).

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2016, n.48793

Rischio di scivolare sul bordo di una

piscina

Il rischio di scivolare sul **bordo di una piscina**, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente.

[Cassazione civile sez. III, 06/05/2015, n.9009](#)

Cause sopravvenute: quando escludono il rapporto di causalità?

Le **cause sopravvenute** escludono il rapporto di causalità solo quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento: pertanto, dovrà trattarsi di un percorso causale ricollegato all'omissione dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ovvero di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili, a seguito della causa presupposta (riconosciuta la responsabilità per la morte di un bambino in seguito ad un annegamento in piscina del legale rappresentante della società gestrice dell'impianto, atteso che lo stesso non aveva adottato tutte le misure necessarie per **impedire l'evento**, a nulla rilevando che il minore era scappato dal **controllo dei genitori**).

La Corte ha specificato che il difetto di sorveglianza del minore aveva integrato la condizione originaria della produzione dell'evento, ma non la condizione esclusiva).

Cassazione penale sez. IV, 21/06/2013, n.43168

Divieto di utilizzare la piscina

Sussiste la responsabilità per **omicidio colposo** del **legale rappresentante di un albergo** che ometta di adottare misure di sicurezza idonee a rendere chiaro e tangibile il divieto di utilizzare la piscina, la quale costituisce una struttura pericolosa anche quando non sia in esercizio. (Fattispecie in cui, nel corso di una

festa notturna, si è verificato il decesso di un ragazzo per annegamento nella piscina dell'albergo - che ospitava l'evento - nel quale non vi erano cartelli o ostacoli che impedissero l'accesso alla vasca e rendessero chiaro che la struttura non era in esercizio, vietandone l'uso).

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.18569

Condotta del danneggiato

In tema di danno da cose in custodia, nel caso in cui l'**evento di danno** sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del custode per l'infortunio occorso ad un bagnante che era transito senza ciabatte di gomma a bordo piscina in luogo sempre bagnato ed in discesa, trattandosi di fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno).

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2013, n.378

Responsabilità del bagnino

L'attribuzione ad un singolo bagnino, da parte del gestore della piscina, della **sorveglianza** contemporanea di tre vasche, sebbene vicine, frequentate da una pluralità di bagnanti e nuotatori, rende impossibile l'espletamento del suo incarico (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del bagnino per l'annegamento di un minore, atteso che l'attento controllo di un settore non gli consentiva di guardare con altrettanta attenzione altro settore della piscina, sicché risultava in concreto impossibile accorgersi di un evento verificatosi in pochi attimi, quale l'immersione per **annegamento del minore**).

Cassazione penale sez. IV, 15/06/2012, n.38024

Responsabilità gestore di una piscina

Non può ritenersi assolto l'obbligo protettivo riferibile al **responsabile dell'impianto** dotato di piscina, connesso alla posizione di garanzia in concreto

ricoperta, in virtù dell'affidamento sull'osservanza del regolamento della piscina da parte degli utenti (confermata, nella specie, la responsabilità in capo al gestore di una piscina per le lesioni subite da una bambina in seguito allo scontro avvenuto mentre risaliva, in senso contrario alla pendenza, lo scivolo della piscina, anziché dalla parte delle scale, urtando contro, un'altra bambina intenta a scendere dallo scivolo).

Cassazione penale sez. IV, 16/02/2012, n.10717

Responsabilità del direttore d'albergo

Il **direttore d'albergo** è titolare di una posizione di garanzia per i **rischi** che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante.

(Fattispecie relativa alla responsabilità del direttore di un albergo per la morte da annegamento di due ospiti che avevano utilizzato la piscina dell'esercizio negli orari in cui non era previsto il presidio di salvataggio, nonostante fossero stati predisposti cartelli che ammonivano sul divieto di accedere all'impianto negli stessi orari, ma non mezzi che impedissero materialmente di accedervi).

Cassazione penale sez. IV, 22/10/2008, n.45698

Responsabilità amministrativa e affidamento della gestione della piscina comunale

In relazione a una fattispecie di **responsabilità amministrativa** derivante dall'affidamento della gestione della piscina comunale (costruita con l'esclusivo contributo dell'ente pubblico) senza la previsione di un canone mensile per l'utilizzo del bene, assume rilevanza causale la condotta dei componenti della giunta comunale i quali hanno approvato la delibera che abbia ommesso di prevedere il corrispettivo per l'**affidamento della piscina**.

Corte Conti reg., (Abruzzo) sez. giurisd., 24/01/2012, n.27